

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza, 13-09-1997, n. 9131

(1) La scrittura privata tra rappresentanza organica e volontaria.

I. - Sull'ambito soggettivo dell'efficacia probatoria della scrittura privata e del connesso regime di riconoscimento, disconoscimento e verifica della sua sottoscrizione, v., recentemente, Trib. Belluno 6 febbraio 1996, *Foro it.*, 1996, I, 2537, secondo cui la parte costituita nel processo è tenuta al rispetto dell'art. 215 c.p.c. anche relativamente alla sottoscrizione del proprio rappresentante volontario. Allo stesso orientamento aderisce la sentenza in epigrafe con riferimento al documento formato dal rappresentante commerciale. Secondo tale orientamento, dunque, in queste ipotesi non si applica la regola generale, per la quale «gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non sono soggetti alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., e possono essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice di merito e costituire fonte del suo convincimento» (Cass. 17 gennaio 1995, n. 482, *ibid.*, 1410, con nota di richiami; 9 luglio 1996, n. 6258, *id.*, Rep. 1996, voce *Prova documentale*, n. 15; 28 giugno 1994, n. 6192, *id.*, Rep. 1994, voce *cit.*, n. 19).

Quel che non sembra soddisfacente, tuttavia, non è tanto la conclusione attinta dalla presente sentenza, quanto piuttosto la sua motivazione, dove il largo spazio dedicato ai tratti peculiari della rappresentanza commerciale in rapporto alla rappresentanza volontaria ed organica (v. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Trattato* già diretto da CICU e MESSINEO, continuato da MENGONI, Milano, 1988, vol. III, t. 1, 339 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, Torino, 1993, 130 ss.; P. L. CARBONE, *La rappresentanza dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 53), si contrappone alle poche righe riservate alla giustificazione del principio riassunto in massima, senza riuscire – come si vedrà – a rendere ragione della ritenuta identità di disciplina del documento formato, rispettivamente, dall'organo o dal rappresentante volontario.

Più precisamente, Cass. 9131/97 ritiene di poter risolvere il problema posto dalle norme fin qui richiamate attraverso la figura della rappresentanza organica: «individuata . . . la funzione di procuratore ex art. 2209 c.c., del rag. Breda nei confronti della Mcz» – si legge in sentenza – «era giocoforza ritenere l'organicità del rapporto tra lo stesso procuratore e la società, la quale era, quindi, dotata del potere in qualità di parte costituita, contro cui la scrittura privata era prodotta, di disconoscerla». In tal guisa, la corte ripropone il modulo argomentativo già utilizzato dalla sentenza 3 febbraio 1992, n. 1135, *Foro it.*, Rep. 1992, voce *cit.*, n. 25, emessa a margine di una vicenda avente ad oggetto il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad assegni circolari ad opera di funzionari di una società bancaria. Anche per quest'ultima decisione, tuttavia, vale l'obiezione che è possibile muovere alla sentenza in epigrafe: i funzionari di banca, il «direttore operativo» dell'impresa interessata alla vicenda risolta da Cass. 9131/97, non sono «organi» delle rispettive società, ma – come, d'altra parte, confermato dalla sentenza ult. cit. – rappresentanti ex art. 2209 c.c. delle stesse (cfr. CORAPI, GIORDANO, *Procuratore e commesso*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1991, XXIV, 2; e v. già la stessa *Relazione al codice civile*, n. 909).

Il rilievo non è privo di importanza per i problemi qui esaminati: la rappresentanza qualificata come «organica» tipicamente viene riferita a quanti hanno per legge o per statuto il potere di compiere attività giuridicamente vincolanti per un'organizzazione collettiva, per il gruppo di persone fisiche di volta in volta denominato associazione, fondazione, società (munite o no di personalità giuridica: sul problema, v. Cass. 29 gennaio 1997, n. 901, *Foro it.*, Mass., 83; 7 agosto 1996, n. 7228, *id.*, 1997, I, 2986, con osservazioni di NAZZICONE, cui si rinvia per i richiami di dottrina; Cons. giust. amm. sic. 13 settembre 1995, n. 542/95, *id.*, Rep. 1996, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 8; Cass. 23 giugno 1994, n. 6032, *id.*, 1995, I, 1268, con osservazioni di LENOCI), e si caratterizza per ciò che consente l'imputazione direttamente al gruppo, all'ente collettivo non solo degli atti, ma più in generale dei fatti giuridicamente rilevanti posti in essere dall'organo nell'esercizio delle sue funzioni (GALGANO, *Il negozio giuridico*, cit., 383 ss.). Si tratta di una situazione «necessaria», nel senso che senza di essa all'ente collettivo non potrebbe riconoscersi la possibilità di «partecipare concretamente alla realtà del diritto»

(RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, rist. 1996, 201).

La rappresentanza commerciale si differenzia da quella organica sotto il profilo funzionale e, di conseguenza, strutturale. Essa, invero, in primo luogo non si configura come elemento indispensabile per l'azione giuridicamente rilevante di un gruppo, di un ente collettivo, ma inerisce all'impresa in genere e, dunque, all'organizzazione produttiva, che può far capo anche ad una persona fisica. Proprio per quest'ultima circostanza nella rappresentanza commerciale non si ripropone quell'aspetto necessitato, sussistente, invece, nella rappresentanza organica: l'istitutore, i procuratori ex art. 2209 c.c., i commessi – proprio perché ausiliari dell'imprenditore (BELVISO, *Ausiliari dell'imprenditore*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988, IV) – rispondono ad un'esigenza di mero fatto e, per quanto avvertita essa sia, non si configurano mai quali indispensabili presupposti della capacità di agire dell'imprenditore medesimo. Piuttosto, le figure riconducibili alla rappresentanza commerciale sono il frutto di una precisa e consapevole scelta organizzativa di quest'ultimo (non interessa, a questo punto, se singola persona fisica o società) e, sotto tale profilo, si accostano alla rappresentanza volontaria (in materia, v. BELVISO, *Istitutore*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, XVII; CORAPI, *La rappresentanza commerciale*, in *Trattato di diritto commerciale e dir. pubbl. dell'economia* diretto da GALGANO. III. *L'azienda ed il mercato*, Padova, 1979, 319; BONELLI, *Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell'imprenditore*, Milano, 1968, 60, 131 ss.; COSTI, *Procuratore*, voce del *Novissimo digesto*, Torino, 1966, XIII, 1247 ss.), dal momento che condividono con questa il fatto di essere originate dalla decisione del *dominus* di servirsi della cooperazione di altri soggetti per il compimento della propria attività giuridica, accollandosene i relativi rischi.

Le coordinate legislative di tale assunto sono costituite dagli art. 1387, 1388, 1398, 2204, 2209 e 2210 c.c., che individuano nella volontà del rappresentato il criterio di definizione delle facoltà conferite al rappresentante attraverso la procura (o, se si vuole, attraverso l'atto con il quale viene conferito il potere gestorio: PUGLIATTI, *Programma introduttivo di un corso sulla rappresentanza in diritto privato*, in *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965, 499 ss., 525 ss.), ovvero, per la rappresentanza commerciale, attraverso l'incardinamento dell'ausiliario nell'impresa e l'assegnazione al medesimo di determinate mansioni (cfr. Cass. 22 dicembre 1994, n. 11074, *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Prova documentale*, n. 29; 12 ottobre 1992, n. 11115, *id.*, 1993, I, 1913, con nota di FORMICA, sulla necessità di accertare in fatto la posizione, nell'ambito dell'impresa societaria, del dipendente non amministratore, onde determinarne il potere di impegnare la società; 18 ottobre 1991, n. 11039, *id.*, Rep. 1992, voce *Impresa e imprenditore*, n. 21, sulla non necessità di uno specifico conferimento di procure all'ausiliario dell'imprenditore; COSTI, *op. cit.*, 1253; BONELLI, *op. cit.*, 168 ss., il quale intravede la coesistenza di una fonte legale quando il potere rappresentativo degli ausiliari sussista malgrado la contraria volontà dell'imprenditore, che, però, non abbia provveduto a far emergere detta volontà limitativa attraverso la relativa iscrizione nel registro delle imprese. In proposito, può, tuttavia, obiettarsi che una siffatta volontà dell'imprenditore non è giuridicamente rilevante verso i terzi e l'ipotesi non differisce sostanzialmente da quella di una qualsiasi limitazione dei poteri del rappresentante non palesata ai terzi: v. già BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato* diretto da F. VASSALLI, Torino, 1950, XV, 2°, 228).

Proprio quest'ultimo aspetto merita di essere approfondito per meglio apprezzare le differenze tra rappresentanza volontaria e commerciale, da un lato, e rappresentanza organica, dall'altro: entrambe espressione di una scelta del *dominus*, rappresentanza commerciale e volontaria non esibiscono tra loro differenze di fondo in tema di rischio del rappresentato per l'attività non autorizzata del rappresentante. Al riguardo, v., per un verso, l'art. 1393 c.c., che assegna al terzo la facoltà e non l'obbligo di pretendere dal rappresentante la giustificazione dei suoi poteri gestori (Cass. 2 aprile 1993, n. 3974, *Foro it.*, 1993, I, 3445), e per altro verso, gli art. 1396, 2206, 2207 c.c., i quali, imponendo al rappresentato il duplice ed alternativo onere di portare a conoscenza dei terzi i limiti, la revoca e, più in generale, l'estinzione dei poteri gestori del rappresentante «con mezzi idonei», ovvero di provarne la conoscenza da parte del terzo, consentono di argomentare un ulteriore e più ampio

onere a carico di qualsiasi soggetto, quello di non tenere comportamenti tali da giustificare in un terzo la ragionevole convinzione che – contrariamente al vero – un potere di rappresentanza sia stato validamente conferito, con la conseguenza di assegnare nella misura indicata al rappresentato (apparente) il rischio per l'attività non autorizzata del (presunto) rappresentante (alla cit. Cass. 3974/93, *adde*, Cass. 1° ottobre 1997, n. 9594, *id.*, Mass., 958; 19 settembre 1995, n. 9902, *id.*, Rep. 1996, voce *Rappresentanza nei contratti*, nn. 10-12; 19 febbraio 1993, n. 2020, *id.*, 1994, I, 159, con osservazioni di DONATIVI, sui rapporti tra rappresentanza commerciale e principio di affidamento; per l'affermazione del principio dell'autoresponsabilità del rappresentato onde imputare al medesimo atti non autorizzati da lui, v. i richiami in nota a Cass. 11 ottobre 1991, n. 10709, *id.*, 1992, I, 1833; *contra*, DE NOVA, in SACCO, DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 1993, II, 192, il quale, però, a proposito della rappresentanza apparente, non prende in considerazione l'art. 1396 c.c.; BONELLI, *op. cit.*, *passim*, spec. 98 ss., 146 ss., 187 ss., propende, invece, per la diversificazione della posizione del rappresentato non imprenditore rispetto all'imprenditore, sul rilievo che la responsabilità di quest'ultimo potrebbe affermarsi anche nel caso in cui non vi sia stata da parte sua la creazione di una situazione di apparenza di rappresentanza: in realtà, un'ipotesi siffatta si determina con il semplice inserimento dell'ausiliario nell'organizzazione imprenditoriale, mentre le ipotesi elencate alle pag. 151 ss. e 227 sembrano configurabili a prescindere dalla natura, imprenditoriale o no, del rappresentato: si pensi, ad es., al caso di cui all'art. 1717 c.c., quando il rappresentante volontario tolleri dai propri nominati comportamenti eccedenti la delega conferita). Possono, poi, aggiungersi almeno due ulteriori osservazioni: la prima è che le possibilità di determinare situazioni di rappresentanza apparente, con i connessi rischi per il rappresentato, sono ovviamente maggiori nel contesto di un'articolata attività imprenditoriale, che non in ipotesi di rappresentanza per singoli atti giuridici; in secondo luogo, per gli ausiliari dell'imprenditore, i «mezzi idonei» ad escludere il rischio del rappresentato sopra riferito sono individuati direttamente dalla legge nell'iscrizione della procura e delle sue modificazioni presso il registro delle imprese.

Queste caratteristiche non si rinvergono nella rappresentanza organica, dove i problemi (tra loro connessi) del rischio del rappresentato e dei limiti dei poteri del rappresentante sono svincolati dal comportamento del «rappresentato» e si risolvono nel diverso contesto segnato dagli art. 19, 33, 2266, 2° comma, 2298, 2384 e 2384 *bis* c.c., attraverso la progressiva sovrapposizione della tutela dei terzi allo scopo, all'oggetto sociale dell'ente collettivo e alla volontà dei membri del gruppo (in materia si segnalano Cass. 26 marzo 1997, n. 2674, *Foro it.*, Mass., 244; App. Roma 22 febbraio 1996, *id.*, 1997, I, 1612; Cass. 1° dicembre 1995, n. 12420, *id.*, Rep. 1996, voce *Società*, n. 647; 12 marzo 1994, n. 2430, *id.*, 1995, I, 1305; 6 febbraio 1993, n. 1506, *id.*, 1994, I, 165, con osservazioni di NAZZICONE).

Per questi motivi, non si deve confondere – come, invece, fa la giurisprudenza in esame – tra rappresentanza organica, quale meccanismo per l'imputazione di attività giuridica ad un gruppo organizzato, ad un ente collettivo, e la vicenda dei rappresentanti dell'imprenditore qualificati dal fatto di essere «incardinati» nell'organizzazione produttiva: invero, l'inserimento nell'impresa rende vana sia un'esplicita investitura del potere gestorio, un esplicito conferimento di procura, sia (in certa misura) la c.d. *contemplatio domini* (sul punto, v. COSTI, *op. cit.*, 1255; NATOLI, *Rappresentanza* (dir. priv.), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1987, XXXVIII, 463 ss., 466; sulla forma della *contemplatio domini* nella rappresentanza volontaria, v. Cass. 14 novembre 1996, n. 9980, *Foro it.*, 1997, I, 105, con osservazioni di PALMERI), ma non vale a far venire meno la rilevata omogeneità tra rappresentanza commerciale e rappresentanza volontaria.

Le rilevate differenze funzionali si riflettono sul (e sono coordinate con il) criterio di imputazione degli atti compiuti dal rappresentante: mentre nel caso della rappresentanza volontaria e commerciale l'atto posto in essere è configurato come proprio di quest'ultimo e gli effetti sostanziali si producono sulla sfera giuridica del rappresentato (v. art. 1388, 1703, 1704, 2204, 2208, 2209, 2210 c.c.; BETTI, *op. cit.*, 554 ss.), l'atto posto in essere dall'organo è imputato direttamente al gruppo, anzi per parafrasare l'art. 2366 c.c., l'ente collettivo «acquista diritti ed assume obblighi direttamente per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza» (cfr. Cass.

6032/94, cit.; M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1993, I, 147 ss.; FALZEA, *Capacità*, ora in *Voci di teoria generale del diritto*, Milano, 1985, 141 ss., spec. 197 ss.; ma sulla «rovinosa astrattezza» dell'argomento appena riportato, v. D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, 130).

Il diverso atteggiarsi dell'imputazione dell'attività dell'organo, rispetto a quella del rappresentante commerciale o volontario, vale, ovviamente, anche per l'attività che dà luogo alla formazione del documento (ossia, quella cosa che rappresenta il contratto concluso dalle parti e che da tale contratto deve essere tenuta distinta anche perché soggetta ad una sua specifica disciplina: v., per tutti, S. PATTI, *Prova documentale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 1996, 1 ss.), il quale, nel primo caso, si ritiene formato in prima persona dall'ente collettivo in quanto centro di riferimento dell'azione giuridicamente rilevante compiuta dall'organo, mentre negli altri casi è imputato a colui che materialmente partecipa alla sua formazione, vale a dire non al rappresentato, ma al rappresentante. Questo approccio di fondo non muta nelle ipotesi del documento richiesto *ad substantiam* (art. 1350 e 1352 c.c.): in queste ipotesi, cioè «quando la documentazione appartiene alla forma dell'atto, sia come forma legale, sia come forma volontaria, essa rientra nella fattispecie dell'esercizio del potere negoziale, come elemento necessario alla produzione dei suoi effetti» (DENTI, *Prova documentale* (dir. proc. civ.), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1988, XXXVII, 713 ss., 714) e l'esercizio di tale potere, se avviene a mezzo di rappresentante, è imputato secondo lo schema sopra delineato.

II. - Ciò determina conseguenze di non poco momento se riguardato nella prospettiva degli art. 2702 c.c. e 214 (e 215) c.p.c. Anzi, particolare interesse riveste proprio la richiamata coppia di articoli del codice di procedura: infatti – a differenza dell'art. 2702 c.c., che non contiene alcun elemento idoneo sul piano testuale a giustificare l'identità soggettiva dell'apparente sottoscrittore del documento con la parte del processo (onerata del riconoscimento/disconoscimento) –, l'art. 214 c.p.c. precisa che detto onere sussiste limitatamente alla scrittura o alla sottoscrizione «propria» della parte processuale (cfr. Cass. 27 maggio 1987, n. 4719, *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Prova documentale*, n. 9; 8 ottobre 1969, n. 3223, *id.*, 1970, I, 529; SATTA, *Commento al codice di procedura civile*, Milano, 1960, II, I, 174; PATTI, *op. cit.*, 88; CARPINO, *Scrittura privata*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1989, XLI, 805 ss., 806). Il che, nel processo di cui sia parte il rappresentato – se confrontato con quanto sopra affermato a proposito delle differenze tra rappresentanza organica e rappresentanza volontaria/commerciale –, si traduce nel senso che la scrittura e la sottoscrizione formate dal rappresentante organico sono «proprie» dell'ente rappresentato, mentre negli altri casi esse sono del rappresentante (cfr. VERDE, *Prova documentale* (dir. proc. civ.), voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1991, XXV, 8), senza che, sotto tale ultimo profilo, a nulla rilevi la circostanza che sul piano sostanziale l'atto sia idoneo ad incidere nella sfera del *dominus*. Ciò – si ripete – perché scrittura privata e negozio sono fatti giuridici diversi, soggetti alla diversa disciplina dettata, per la prima, dagli art. 2702 s. c.c. e 214 ss. c.p.c., per il secondo dagli art. 1321 ss. c.c.

È sulla base di queste considerazioni che deve apprezzarsi la giurisprudenza formatasi in materia. Da tale prospettiva, ad es., non può condividersi il principio riassunto nella massima ufficiale di Cass. 11074/94, cit.: «l'onere del disconoscimento della scrittura privata e correlativamente l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in virtù di un rapporto organico . . . oppure perché munito di procura . . .». Qui non interessa tanto rilevare un ulteriore esempio di massimazione di un *obiter dictum*, quanto piuttosto soffermarsi sulla motivazione del principio: dopo aver dato atto che la procedura di riconoscimento, disconoscimento e verifica di una scrittura privata «riguarda unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto», si aggiunge che detta procedura «deve ritenersi applicabile . . . rispetto alla firma di chi sia rappresentante di società in virtù di un rapporto organico . . . , o, in altra ipotesi, quando la sottoscrizione sia di un rappresentante munito di procura speciale. In questi casi, infatti, la scrittura deve

considerarsi atto della parte contro la quale sia stata prodotta e deve quindi ritenersi abilitata al disconoscimento anche la parte stessa (il diverso rappresentante legale della società, il rappresentato), che non si identifichi con l'assunto autore materiale della sottoscrizione». Al riguardo, è agevole osservare come, anche in questa sentenza, non si è tenuto conto che «rappresentante ed organo costituiscono due strumenti che indirizzano in modo profondamente diverso l'imputazione giuridica formale» (GIANNINI, *op. cit.*, 148). In particolare, al pari di quanto avvenuto con la sentenza odierna, la denunciata confusione tra rappresentanza organica e rappresentanza volontaria ha condotto ad un'apodittica equiparazione della disciplina loro applicabile in materia di prova documentale, quando, invece, il problema avrebbe meritato dalla corte una maggiore circospezione, non solo a causa dell'evidenziato diverso impatto dei due tipi di rappresentanza sulla lettera dell'art. 214 c.p.c., ma anche in relazione al diffuso orientamento della stessa Suprema corte, che a quei diversi presupposti appare sensibile. Così, non si è offerta alcuna risposta, ad es., a Cass. 30 maggio 1991, n. 6134, *Foro it.*, Rep. 1991, voce cit., n. 25 («l'autenticità della scrittura privata proveniente da terzi, ove venga contestata, può essere accertata con ogni mezzo e rimane affidata al libero apprezzamento del giudice, senza necessità per la parte che l'abbia prodotta ed intenda avvalersene di ricorrere allo speciale procedimento di verifica, concernente soltanto le scritture disconosciute dalla parte alla quale sono attribuite, con esclusione anche di quelle provenienti dal rappresentante della medesima»), a Cass. 2 agosto 1990, n. 7769, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 28 («qualora un atto che sia stato sottoscritto dal rappresentante della parte in causa venga in rilievo nella sua funzione documentale e non negoziale (nella specie, quietanza di pagamento prodotta in giudizio quale prova dell'avvenuto adempimento), la contestazione dell'autenticità della detta sottoscrizione, che sia effettuata dalla parte rappresentata nel rapporto con l'altro contraente, investe la firma di un terzo e, quindi, non implica la necessità della sua proposizione nelle forme della querela di falso, destinata, invece, ad eliminare l'efficacia probatoria attribuita, dall'art. 2702 c.c., alla scrittura riconosciuta nella sottoscrizione»), a Cass. 8 luglio 1985, n. 4077, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 20 («con riguardo ad un contratto che risulti sottoscritto da un soggetto in nome e per conto di un altro [nella specie: polizza di assicurazioni sottoscritta da un reggente di agenzia della compagnia assicuratrice], la contestazione dell'autenticità di quella sottoscrizione, che venga effettuata dal rappresentato nel rapporto con l'altro contraente, investe la firma di un terzo, e, quindi, non è riconducibile alla disciplina dettata dagli art. 214 ss. c.p.c. . . »), o a Cass. 17 luglio 1980, n. 4649, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 21, e *Giust. civ.*, 1980, I, 2675 («la persona giuridica, ove intenda privare il documento prodotto *ex adverso*, di ogni valore probatorio, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve porre in essere un espresso disconoscimento della sottoscrizione del proprio amministratore, anche se non più in carica, al momento del giudizio»), le quali si muovono in una prospettiva di sostanziale coerenza tra loro, delineando una netta cesura tra organo e rappresentante volontario/commerciale, nel senso di ritenere quest'ultimo «terzo» rispetto alla parte del processo avente ad oggetto il conflitto di interessi disciplinato dalla scrittura da lui formata (per un quadro completo della giurisprudenza in materia si rinvia ancora una volta ai richiami in nota a Trib. Belluno 6 febbraio 1996, cit.).

Tutto ciò non significa, però, che non siano meritevoli di attenzione le esigenze avvertite, sia pure in modo confuso, dalla giurisprudenza cui aderisce la sentenza in epigrafe: la dottrina più sensibile, infatti, ha tratto spunto dall'art. 214, 2° comma, c.p.c., per porre il problema della disciplina delle «ipotesi di dipendenza della posizione di colui, contro il quale la scrittura viene prodotta, da altri, cui la medesima scrittura sia attribuita» (ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, 681), ipotesi alle quali può accostarsi quella della dichiarazione documentale del rappresentante volontario della parte processuale (v. infatti SATTA, *op. loc. cit.*), attesa l'incidenza della dichiarazione stessa sull'oggetto del processo, sul rapporto controverso. Occorre, tuttavia, farsi esplicitamente carico del delineato problema ermeneutico e riprendere, ad es., l'argomento dell'autoresponsabilità e dei rischi assunti dal rappresentato per il fatto di servirsi della cooperazione di terzi nel compimento di atti giuridici. Così, se è «conseguenza di un normale principio di autoresponsabilità» la forza probatoria assunta dalla scrittura privata a seguito del

riconoscimento espresso o tacito da parte del sottoscrittore (VERDE, *op. cit.*, 8), non si vede perché il principio non possa estendersi fino ad affermare che il *dominus*, sia esso imprenditore o no, ha l'onere di conoscere la sottoscrizione del rappresentante, forzando per tale via la lettera dell'art. 214 c.p.c. ed assegnando al rappresentato il correlato onere processuale di cui all'art. 215 c.p.c.

A quest'ipotesi ricostruttiva non si oppone la ritenuta natura confessoria del riconoscimento della scrittura e, di conseguenza, l'art. 2731 c.c., secondo cui capace di confessare è il soggetto legittimato a disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, soggetto che, nella fattispecie, dovrebbe individuarsi nell'autore della scrittura (v., per tutti, VERDE, *op. cit.*, 8). Invero, – è stato efficacemente obiettato (CARPINO, *op. cit.*, 807) – il rinvio alla confessione è non solo incerto (v. in proposito lo stesso VERDE), ma improprio perché il riconoscimento è di per sé neutro, atteso che – può qui precisarsi – le conseguenze sfavorevoli per il dichiarante conseguono non dal riconoscimento della sua sottoscrizione, bensì dalla successiva ed assolutamente indipendente interpretazione del negozio contenuto nel documento prodotto in giudizio. Il riconoscimento della scrittura deve, dunque, annoverarsi tra le mere dichiarazioni di scienza, in quanto tali svincolate dai limiti posti dagli art. 2730 ss. c.c. e, dunque, esperibili anche dal rappresentato in rapporto alla scrittura e alla sottoscrizione del proprio rappresentante.

Il risultato complessivo, cui per tale via si perviene, consiste nell'eliminazione della diversità di trattamento subito nel processo dal contratto a seconda che sia stato concluso dal rappresentante, ovvero dal *dominus*: infatti, attraverso l'interpretazione estensiva dell'art. 214 c.p.c., il terzo contraente può usufruire della più favorevole disciplina della prova legale ex art. 2702 c.c. anche in ipotesi di contratto concluso col rappresentante (e v., in proposito, Trib. Belluno 2 febbraio 1996, cit.).

GIOACCHINO LA ROCCA

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: nota a sentenza

Vai a: sentenza, nota a sentenza

Voci e sottovoci Repertorio:

Prova documentale [5310]

Rappresentanza nei contratti

Scrittura privata, in genere

Autore: Gioacchino La Rocca

Titolo: La scrittura privata tra rappresentanza organica e volontaria.

Giudicante: CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza, 13-09-1997, n. 9131

Magistrati: Pres. Mollica, Est. Castiglione, P.M. Fedeli (concl. conf.)

Parti e avvocati: Carretta (Avv. Di Stefano, Bonazzi) c. Soc. Mcz Pavimenti (Avv. Tiberini).

Giudizio precedente: Conferma Trib. Rovigo 31 agosto 1993.

Nella rivista: anno 1998, parte I, col. 524

--- Note ---